

STATUTO

SANT'ALESSANDRO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MELFI PZ CORSO TRIESTE 17

Numero REA: PZ - 139504

Codice fiscale: 01855960769

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-05-2013 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto n.25.175 della raccolta

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA
"SANT'ALESSANDRO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

È costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel comune di MELFI, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle d.a.t. del c.c., la Società Cooperativa denominata "Sant'Alessandro Società cooperativa sociale".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 381/91. La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali, mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La Cooperativa può operare anche con terzi. A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma

subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita

dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente Statuto, la Cooperativa ha come oggetto:

(attività di cui alla lett. A art. 1 L. 381/91)

Area Infanzia, pre adolescenti, adolescenti e giovani:

A) La progettazione, l'organizzazione, la gestione e l'erogazione di servizi e prestazioni sociali, sanitarie, assistenziali, educative, aggregative e ricreative a valenza promozionale, preventiva, curativa, riabilitativa, di presa in carico, di reinserimento sociale e di avvio all'autonomia attraverso diversificati esercizi, progetti ed interventi a favore di bambini/e e ragazzi/e giovani/e italiani e stranieri in particolare progettazione, organizzazione, gestione ed erogazione di:

- servizi a carattere residenziale con particolare riferimento alla Comunità educative, alla comunità terapeutiche, alle comunità familiari, semiresidenziale e diurno-territoriale a carattere continuativo e/o temporaneo a favore di minori/adolescenti, giovani, in situazione di emarginazione e devianza, tossicodipendenza con problematiche sanitarie, socio comportamentali, relazionali ed educativo-psicologiche conseguenti a situazioni di incuria, abbandono, maltrattamento e abuso anche sottoposti a provvedimento civile - amministrativo-penale del Tribunale dei minorenni;
- servizi diurni a carattere socio educativo quali asili nido, asili, nido-famiglia, nidi aziendali e simili;
- servizi di animazione presso centri commerciali o di eventi feste, ricorrenze;
- servizio baby sitter a domicilio;
- Servizi di animazione presso ludoteche e in piccoli/grandi spazi gioco sia all'aperto che al chiuso;
- Servizi di animazione per la vacanza e organizzazione viaggi d'istruzione;
- Servizi culturali, di animazione, ricreativi ed educativi per i giovani in centri per la creatività e centri di aggregazione giovanile;
- Servizi di assistenza domiciliare;
- Attività educative di strada a carattere sociale, educativo, psicologico e relazionale, - per conto di privati e/o di Enti pubblici (con particolare riferimento ai Comuni, Aziende sanitarie locali ed istituzioni scolastiche);
- Interventi a favore di minori, della loro famiglia di origine e della rete adulta di riferimento attraverso l'attiva-

zione di specifiche prestazioni sociali, educative e di o-

rientamento;

- Servizi di sostegno scolastico e servizio doposcuola;
- servizi di sostegno all'inserimento socio-relazionale e lavorativo dei giovani attraverso progetti di prevenzione, aggregazione, informazione e promozione finalizzate a favorire esperienze relazionali, di socializzazione e di integrazione;
- scuole materne ed altre strutture scolastiche ed educative;
- centri di ascolto e cousenling come relazione di aiuto e di orientamento scolastico, professionale universitario. Apprendistato vecchi e nuovi mestieri, sportelli informagiovani e progetto-giovani;

- laboratori partecipati-creativi di vario genere (teatrali, manipolazione, cucina, danza,musica,arte,pittura,disegno,informatica ecc.)rivolti a bambini,adolescenti e giovani;

- percorsi formativi per l'insegnamento delle lingue(italiano,inglese,tedesco,francese,spagnolo,cinese,arabo)con attività di accompagnamento e accoglienza ragazzi-giovani-adulti di ogni nazionalità per l'inserimento scolastico o lavorativo.

Area famiglia, adulti, anziani:

La progettazione, l'organizzazione, la gestione e l'erogazione di:

- servizi per la famiglia, italiane e/o straniere per il sostegno pedagogico, sociale e psicologico per tutti quei nuclei familiari che si trovano ad affrontare difficoltà legate alla responsabilità genitoriale, separazioni, lutti, divorzi, e/o che si trovano in situazioni di esclusione e disagio sociale, perdita del lavoro, della casa, della salute;

- Immobili privati e pubblici, case, appartamenti per soddisfare il diritto alla casa;

- servizi per il disagio adulto, per l'accoglienza di persone adulte italiane e/o straniere che, per contingenti situazioni di disagio, vivono in condizioni di vulnerabilità, e precarietà sociale. L'obiettivo generale di questa tipologia di servizi consiste nel fornire risposte di emergenza rispetto alla soddisfazione di bisogni primari o di necessità nel medio-lungo periodo e nel costruire percorsi di autonomia o affiancamento dalle condizioni di difficoltà attraverso la progettazione di percorsi individualizzati di inserimento e integrazione sociale;

- Alloggi e centri di accoglienza per immigrati,servizi per tossicodipendenti e alcooldipendenti o dipendenti da sostanze psicotrope(dipendenti dal gioco d'azzardo,video giochi...);

- centri ricovero o asili notturni per persone senza fissa dimora,

- comunità d'accoglienza per donne in difficoltà e case protette per donne vittime di violenza o abuso;

- strutture tutelari per gestanti, madri e loro bambini con interventi di supporto e assistenza psicologica e sociale;

- servizi di sostegno alla'autonomia e all'inserimento occu-

pazionale;

- servizi a carattere residenziale e semiresidenziale per anziani;
- prestazioni sociali, sanitarie ed educative a valenza informativa, promozionale, preventiva, di cura, presa in carico e reinserimento sociale a favore di adulti soli, italiani e/o stranieri in difficoltà in situazioni di grave emarginazione, disagio sociale e/o psichiatrico, vittime della tratta, sottoposti a misure detentive e/o dimessi dal carcere;
- specifici interventi e servizi socio-assistenziali e sanitari a favore di anziani, ammalati, disabili, invalidi tesi ad assicurare agli stessi un'esistenza sana, dignitosa e positivamente inserita nel contesto sociale circostante. Qualora necessario, il servizio di assistenza sanitaria e socio assistenziale-educativa può essere debitamente prestato anche presso i luoghi di eventuale temporanea degenza dei soggetti assistiti quali, ad esempio, ospedali, case di cura, hospital day, case di riposo, case vacanza e simili;
- servizi - attività - prestazioni continuative e/o temporanee finalizzate alla positiva organizzazione del tempo libero, nonché alla gestione delle diversificate fasce d'età e nel rispetto delle specifiche esigenze;
- servizi di cure e assistenza domiciliare e domiciliare integrata con personale infermieristico ove necessario, servizio di telesoccorso e teleassistenza, trasporto per soggetti in limitata autonomia fisica, convenzioni con centri di medicina specialistica e singoli professionisti al fine di fornire agli utenti un elevato grado di tutela della salute e della qualità della vita, dimissione protetta domiciliare nella rete di servizi, assistenza domiciliare, gestione di residenze socio assistenziale, reparti protetti di residenze socio assistenziale, day Hospital, centri diurni integrati, servizio di assistenza notturna, servizi di consulenza e segreteria, di riabilitazione anche domiciliare, ogni genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo per anziani, servizi di consulenza e segreteria per anziani.

Area disabili:

La progettazione, l'organizzazione, la gestione per diverse fasce di età Minori, giovani adulti e a diversa gradazione assistenziale per dare risposte alle necessità quotidiane di cura ed alle istanze socio-educative, riabilitative e/o sanitarie delle persone diversamente abili, secondo una programmazione/progettazione individualizzata che risponde ai bisogni delle persone diversamente abili e della sua famiglia.

In particolare la progettazione e la gestione di:

- Centri socio educativi per disabili.
- Centri residenziali per disabili.
- Servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza.

• Attività di formazione e consulenza nel settore della disa-
bilità.

• Attività di sensibilizzazione ed animazione, nonché altre i-
niziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale.
• Attività di sensibilizzazione ed animazione delle comunità
locali entro cui opera, al fine di renderle più consapevoli e
disponibili all'attenzione ed all'accoglienza delle persone
in stato di bisogno.

• Servizi per la formazione e l'autonomia dei disabili.
• Servizi per l'integrazione sociale dei disabili.
• Interventi di sostegno alla famiglia dei disabili.
• Servizi di supporto all'inserimento lavorativo.

Area povertà, emarginazione sociale ed immigrazione:

La progettazione, l'organizzazione, la gestione di:

- centri per l'ascolto del disagio sociale per l'accoglienza
di persone adulte italiane e/o straniere che per contingenti
situazioni di disagio, vivono in condizioni di vulnerabilità
e precarietà sociale, con l'obiettivo di fornire risposte di
emergenza rispetto alla soddisfazione di bisogni primari o di
necessità, nel medio e lungo periodo, con la costruzione an-
che di percorsi di autonomia o affrancamento delle condizioni
di difficoltà attraverso la progettazione di percorsi indivi-
dualizzati di inserimento e di integrazione sociale. Il cen-
tro di ascolto pone al centro la persona è un luogo pedagogi-
co, di mediazione, di aggancio con le realtà istituzionali,
(Parrocchie, Comuni, associazioni), con attenzione agli ulti-
mi, avendo come finalità la promozione umana, sociale, reli-
giosa per costruire comunità spirituali e civili capaci di
condividere secondo il principio della sussidiarietà, secondo
lo spirito collaborativo per un ascolto attento, con l'orien-
tamento e all'accompagnamento ai servizi sul territorio, cu-
rando la mappa dei servizi, con criteri specifici per l'e-
rogazione di contributi in beni o denaro, mappatura dei dati
delle persone e dei loro disagi attraverso apposito schedario
che dovrà trattare dati sensibili, consulenza legale, consu-
lenza sanitaria, sulle forme di previdenza e di assicurazione
sociale, e qualsiasi tutela avvalendosi di strutture compe-
tenti e professionali.

- Strutture residenziali o semi residenziali, quali dormito-
ri, centri diurni, comunità protette.

- Gestione di Appartamenti protetti, gestione di ambienti at-
trezzati per interventi specialistici quali ambulatori, re-
parti ospedalieri, centri di disintossicazione, unità di
pronto intervento anche mobili.

- Organizzazione di prestazioni presso ospedali, istituti (psi-
chiatrici, geriatrici, di pena) presidi di base, stazioni ferro-
viarie, giardini pubblici, strade, abitazioni private, esercizi
pubblici interventi di assistenza di malati terminali. Coordi-
namento fra operatori, volontari, specialisti, gruppi, enti.

- Iniziative culturali e formative rivolte sia verso i propri

soci che verso o per conto di altri gruppi ed enti.

- Attività formative ed istruttive e sostegno e reinserimento di soggetti a rischio.

- Comunità di accoglienza residenziale per soggetti in situazione di povertà nonché extracomunitari, Centri diurni di prima accoglienza e similari. Centri territoriali di alfabetizzazione per adulti ed extracomunitari.

- Sportelli informativi per migranti con lo scopo di individuare ed affrontare i bisogni degli immigrati presenti sul territorio e di favorire il percorso di inserimento sociale, culturale e professionale, nell'agevolare le procedure riguardanti lo status giuridico del cittadino straniero, rilascio e rinnovi dei permessi di soggiorno, concessione della cittadinanza, ricongiungimento familiare.

- Servizi di segretariato sociale in affidamento da parte degli enti locali, per promuovere l'informazione e la consulenza tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali, valorizzando la funzione sociale dell'informazione del segretariato sociale e del servizio professionale elevandoli a servizi in grado di garantire ad ogni cittadino una migliore qualità della vita Il segretariato sociale è un servizio che offre informazioni, orienta la domanda di servizi e prestazioni, legge il bisogno e lo indirizza verso la risposte sia offerte dal pubblico che dai privati.

Area prevenzione e lotta alla dipendenza da sostanze illecite e lecite:

La progettazione, l'organizzazione e la gestione di:

- Iniziative e servizi terapeutici e di accoglienza, di assistenza, gestione di comunità di convivenza e simili nelle forme e nei modi ritenuti utili per il recupero della persona tossicodipendente e/o alcol dipendente, o da altre forme di dipendenza, gioco, video giochi, social network, gestione di attività e servizi di assistenza domiciliare e infermieristica e sanitaria oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati, anche in fattorie sociali appositamente organizzate;

- Servizi e centri di riabilitazione;

- Gestione di Centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo soci;

- Attività produttive, attribuendo alle stesse una valenza terapeutica ed educativa, comunque non finalizzate all'inserimento lavorativo, in relazione a ciò la cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi aziende in proprietà o in affitto, attività di conservazione e trasformazione di prodotti propri o acquistati, lavorazioni a favore di terzi con i propri mezzi, attività di manutenzione di verde pubblico o privato, attività finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti, campagne di

sensibilizzazione e di informazione, servizi di interventi te-

rapeutici di recupero per tossicodipendenti residenziali e diurni, attività per il reinserimento di persone dipendenti da sostanze illecite e lecite, promozione di centri di auto aiuto per assuntori di sostanze illecite e lecite.

Area formazione del personale dei servizi socio - sanitari, socioassistenziali ed educativi:

- La progettazione, l'organizzazione e la gestione a titolarità o in partenariato di percorsi di qualificazione, di corsi di formazione per occupati di base per specifiche figure professionali, di aggiornamento professionale degli operatori dei servizi, per garantire rispondenza effettiva ai fabbisogni formativi del personale sulla base delle esigenze che emergono secondo i profili e di ruoli professionali, la formazione mirata per far acquisire competenze e professionalità di disoccupati ed inoccupati, la formazione professionale come formazione continua, la formazione per gli adulti e per il volontariato;

- La progettazione, l'organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale, di aggiornamento, stage e tirocini, seminari, conferenze, Convegni e congressi, organizzati per conto dell'unione europea, dello stato delle regioni, di enti pubblici o privati o per conto della Cooperativa stessa.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-

lamento approvato dall'Assemblea sociale.

TITOLO III SOCI

Art. 5 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci cooperatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- 1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- 2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;
- 3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della Cooperativa.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere al conseguimento dell'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano, in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società che, per l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la Cooperativa, secondo la valutazione dell'Organo di Amministrazione. I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato, possono prestare la loro attività anche presso altri datori di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione scritta all'Organo di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci

ai sensi dell'art. 2527, comma 3, codice civile, i cui diritti

ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'Organo di Amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni. Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in Assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 del codice civile. Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 15 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'art. 16 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;
- c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- e) il mancato adeguamento agli standard produttivi;
- f) la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad essere ammesso a godere dei diritti dei soci cooperatori.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo di Amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ed il raggiungimento dei risultati previsti

nel percorso formativo. La deliberazione di ammissione deve

essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel libro dei soci. In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 7 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 attesa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Art. 8 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 500,00 ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a numero 10.

Art. 9 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Organo di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo di Amministrazione il proposto acquirente e l'Organo ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal successivo articolo 22. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo provvederà ad indicarne altro gradito, e in mancanza il socio potrà vendere a chiunque.

Art. 10 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee della società secondo il versamento del capitale sociale, come segue:

1 voto fino a euro 15.000,00;

2 voti da euro 15.000,00 fino a euro 50.000,00;

3 voti da euro 50.000,00 fino a euro 100.000,00;

4 voti oltre euro 100.000,00.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Organo di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 11 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo. Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità.

TITOLO V IL RAPPORTO SOCIALE

Art. 12 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;

b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;

c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 40 e seguenti del presente statuto.

Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto

previsto nei precedenti punti a), b), d), e) e f) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione;
- c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

L'Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 13 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;
- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- della tassa di ammissione, stabilita con apposita delibera da parte dell'Organo Amministrativo;

- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 14 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-

dazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 15 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'Organo Arbitrale con le modalità previste al successivo art. 40. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Tuttavia, il Consiglio di Amministrazione potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.

Art. 16 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci;
- b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte degli amministratori del mancato versamento del valore delle quote sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno, adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;
- e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la

Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo am-

ministrativo;

f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria permanenza in società o disertì senza giustificato motivo espresso in forma scritta tre assemblee consecutive. Il socio lavoratore può essere escluso quando il rapporto di lavoro cessi per qualsiasi causa. Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione all' Organo Arbitrale ai sensi dell'art.40, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori

Art. 17 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione dell' Arbitro, regolato dall'art. 40 del presente statuto. L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 18 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno esclusivamente il diritto al rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.2545-quinquies terzo comma del codice civile. Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso

Art. 19 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 18.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fron-

te alla società. In difetto di tale designazione si applica

l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile.

Art. 20 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto. Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione alla riserva legale. I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 16, lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento. Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo non inferiore nè superiore ai limiti di legge;

b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;

2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge.

Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori ai limiti fissati dalla legge. Le riserve indivisibili non

possono essere ripartite tra i soci né durante la vita socia-

le né all'atto dello scioglimento della società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori. Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo relativamente all'aspirante acquirente le indicazioni previste nel precedente art. 12 con particolare riferimento al possesso dei requisiti soggettivi. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel Libro dei Soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio in una delle categorie indicate nel presente statuto. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione all' Arbitro.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l' Organo di Amministrazione provvede alla compilazione del progetto di bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente e alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale se obbligatorio per legge. La relazione dell' Organo di Amministrazione , oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, deve illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore opera la Cooperativa, dei soci e della comunità territoriale. Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite

stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;

e) a riserva straordinaria divisibile utilizzabile esclusivamente per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori;

f) a riserva straordinaria indivisibile.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci finanziatori. La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci sovventori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. Detto importo dovrà essere devoluto esclusivamente mediante aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato.

La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell' Organo di Amministrazione, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b) della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi contemplate, ed in particolare:

- erogazione diretta;

- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o combinati tra loro):

- a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;

- b) La qualifica / professionalità;

- c) I compensi erogati;

- d) Il tempo di permanenza nella società;

- e) La tipologia del rapporto di lavoro;

- f) La qualità dei servizi.

I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni ricevute.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Sindaco monocratico o il Collegio Sindacale se nominati
- d) l'organo di controllo contabile, se nominato.

Art. 26 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R. ovvero raccomandata a mano, affissione presso la sede sociale o operativa, fax, e-mail con richiesta di avvenuto ricevimento, o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, inviata a ciascun socio almeno otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio e destina gli utili;
2. delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art.8, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
3. procede alla nomina degli amministratori e nel caso di Consiglio di amministrazione alla nomina del Presidente e dell'eventuale Vice presidente;
4. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
6. approva i regolamenti interni;
7. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
8. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 26. L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori. In questo ultimo caso, la convocazio-

ne deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti

giorni dalla data della richiesta. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta. L'Assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 cod. civ.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Art. 29 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito.

Art. 30 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che regolarmente risultano iscritti nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica o persona giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci sovventori si applica il precedente art. 10, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore o sindaco. Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 2 soci.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente dell'organo amministrativo o dall'amministratore unico, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa,

col voto della maggioranza dei presenti. Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'Assemblea dei soci al momento della nomina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 5, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero. L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili. Il Consiglio qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente un Vice presidente e/o un Consigliere delegato

Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori o l'Amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto. L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'organo amministrativo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il

segretario della riunione, che provvederanno alla formazione

e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;

2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della

votazione;

3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea. In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'organo di amministrazione, comunque esso sia composto.

Art. 37 (Rappresentanza)

L'Organo amministrativo, comunque composto, ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. Esso perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati. L'organo amministrativo può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Collegio sindacale e controllo contabile)

L' organo di controllo deve essere nominato nei casi previsti

dalla legge(artt.2543 comma 1 e 2477 commi 2 e 3 c.c.). In sede di nomina i soci decideranno se avvalersi di un sindaco unico, nei casi e con le limitazioni previste dalle leggi vigenti, o di un collegio sindacale. Al sindaco unico si applicano le stesse disposizioni relative al collegio sindacale. E' in ogni caso obbligatoria la nomina del collegio sindacale quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi. Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, e che sono rieleggibili. Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. Ove necessario ai sensi di legge, ovvero quando volontariamente nominato dai soci, il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile. La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio. Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Art. 39 (Controllo contabile)

Nel caso in cui non ricorrano gli obblighi di nomina del Collegio Sindacale, il controllo contabile sulla società, quando obbligatorio per legge, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 bis comma primo del codice civile.

TITOLO VIII CONCILIAZIONE E ARBITRATO

Art. 40 – Conciliazione stragiudiziale e arbitrato.

Qualsiasi controversia inerente ai rapporti sociali o al trasferimento delle partecipazioni sociali, rientrando tra quelle per le quali la legge ammette la conciliazione stragiudiziale, dovrà essere oggetto di un tentativo di conciliazione, a mezzo di organismo a ciò deputato in conformità alla vigente normativa, ed iscritto nell'apposito registro, e precisamente a mezzo dell'organismo di conciliazione costituito presso la camera di commercio più vicina alla sede sociale alla data in cui sorge la controversia; l'organismo competente applicherà il proprio regolamento di procedura.

Sono sottoposte ad arbitrato le controversie tra i soci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonché le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti e quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero e per le quali non sia riuscito il tentativo di conciliazione entro sessanta giorni dall'inizio della relativa procedura, o entro il diverso termine concordato per iscritto dalle parti. Le suddette controversie sono devolute alla cognizione di un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina; lo stesso giudicherà in via rituale

e secondo diritto;il lodo sarà impugnabile nei casi previsti

dalla legge. Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salva diversa motivata decisione dell'arbitro. La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci, con la maggioranza prevista dalla legge.

TITOLO IX NORME FINALI

Art.41) – Scioglimento e liquidazione della società.

La società si scioglie per le cause indicate agli articoli 2522 comma 3, 2545-duodecies e 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi. A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumeranno la carica di liquidatori, salva diversa decisione dei soci, gli amministratori in carica al momento dello scioglimento. In caso di pluralità di liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle norme di legge e statutarie relative al consiglio di amministrazione, in quanto compatibili. La rappresentanza della società spetterà congiuntamente a tutti i liquidatori. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomina dei liquidatori, ai sensi di legge. I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, e potranno anche cedere l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti, o blocchi di essi; potranno altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo. Restano salve, per quanto occorrer possa, le competenze dell'assemblea dei soci, di cui all'art.2487 c.c.

Art.42 – Devoluzione del patrimonio.

A seguito dello scioglimento della società, il patrimonio sociale è devoluto nel seguente ordine:

- rimborso ai possessori di strumenti finanziari dei titoli di debito e simili posseduti dagli stessi;
- restituzione ai soci cooperatori delle rispettive quote di capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato entro i limiti previsti dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dall' art. 2545 quinquies comma 3 lettera b) c.c.;
- restituzione ai soci cooperatori delle rispettive quote di capitale sociale, in corrispondenza dell' aumento effettuato ai sensi dell' art. 2545 sexies c.c. mediante l' utilizzo di somme dovute a titolo di ristorno;
- ripartizione tra i possessori di strumenti finanziari delle eventuali riserve divisibili;
- corresponsione ai soci dei dividendi eventualmente maturati
- devoluzione del restante patrimonio sociale ai fondi mutua-

listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 43 – Regolamenti.

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 28.

Art.44 – Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere in ogni caso osservati.

Art.45 – Rinvio.

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative, ivi comprese quelle contenute nella Legge 8 Novembre 1991 n.381, recante la disciplina delle cooperative sociali.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia, qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 c.c. - opportunamente adeguato a norma dell'art. 223 sexies - decies disp.att. c.c. - e si accerti altresì il superamento del parametro numerico ivi previsto, l'Organo amministrativo è tenuto a convocare senza indugio l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle società per azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia sceso sotto il limite delle venti unità, ipotesi nella quale è richiesto il detto adeguamento.

Melfi, 23 aprile 2013

F.TO LAVIANO LIBERA - GRIECO GIUSEPPE - BENGÀ LUIGIA - GIALLELLA MARIA - REMIGIO STRAZZO - CERONE GERARDO ALESSANDRO - VERLINGIERI MARISA - EMILIA D'ARACE - VERLINGIERI ANTONELLA
VINCENZINA CESTONE NOTAIO SEGUE SIGILLO

[illegible]